

I Contratti

Il contratto di Finanziamento

Il contratto deve essere stipulato per iscritto e una copia deve essere sempre consegnata al cliente. La consegna della copia è attestata mediante firma del cliente sull'originale conservato in banca. Nel caso si tratti di un prestito finalizzato sottoscritto presso un esercizio commerciale, le copie sono tre e una viene trattenuta dal venditore. Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare l'annullamento del contratto.

Il cliente ha il diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori") prima di aderire alla proposta commerciale, onde consentirgli di poter effettuare una valutazione approfondita e comparativa tra diversi soggetti finanziatori.

La consegna preventiva della copia NON impegna in nessun caso il cliente alla conclusione del contratto, e il Finanziatore non può sottoporre il potenziale cliente a termini o condizioni.

Il contratto deve indicare, obbligatoriamente e con chiarezza:

- La ragione sociale della banca/società finanziaria che eroga il finanziamento;
- I dati identificativi del consumatore che richiede il finanziamento;
- Le caratteristiche principali del finanziamento (es. durata, importo totale dovuto dal consumatore, scadenza delle rate);
- Tutti i costi connessi allo specifico contratto (compresi quelli relativi al ritardo del pagamento);
- Il TAN (Tasso Annuale Nominale) ed il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) con il dettaglio delle condizioni secondo le quali, eventualmente, possono essere modificati;
- Importo e causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
- Eventuali garanzie accessorie richieste;
- Eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non comprese nel calcolo del TAEG;
- Le spese e le penali eventualmente dovute in caso di estinzione anticipata;
- Altri importanti aspetti legali quali i diritti di recesso, di rimborso anticipato, di ricorso tramite tutela stragiudiziale (Reclami);
- Condizioni generali di finanziamento che disciplinano tutti gli aspetti connessi al contratto.

Oltre a quanto sopra, i contratti di "credito collegato" (ad es. prestito finalizzato) possono contenere:

- La descrizione analitica dei beni e dei servizi acquistati;
- Il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto versato;
- Le condizioni di trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della stessa non sia immediato.

Le informazioni richieste per la sottoscrizione del contratto di finanziamento servono alla banca/società finanziaria per effettuare la valutazione della pratica e possono essere comunicate a soggetti che svolgono attività collegate (centrali di rischio per la tutela del credito).

Offerte e Contratti Fuori Sede o a Distanza

In caso di offerta fuori sede il contratto deve contenere, oltre ai dati della banca/società finanziaria che erogherà il credito, i dati identificativi e la qualifica dell'eventuale soggetto terzo che entra in rapporto con il cliente come intermediario per la contrattazione (dipendente, promotore finanziario, agente, etc.) nonché gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta. Detto soggetto, deve consegnare al Cliente prima della sottoscrizione del contratto il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e mettergli a disposizione un documento contenente i tassi medi previsti dalla legge antiusura (i cosiddetti "tassi soglia" rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e differenziati per ogni tipo di finanziamento).

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefono, Internet, etc.), la banca/società finanziaria deve mettere a disposizione sul proprio sito i documenti sopra citati rendendoli trasferibili su carta o altro supporto durevole (per esempio un cd), disponibile ed accessibile per il cliente.

Le stesse regole si applicano ai contratti, specificatamente al diritto di riceverne copia PRIMA della sottoscrizione, copia che deve essere fornita su supporto cartaceo o comunque durevole (qualsiasi sistema che consenta di memorizzare e/o riprodurre il testo).

Nel caso di vendita telefonica, all'inizio della chiamata l'intermediario della banca/società finanziaria dovrà dichiarare in modo chiaro la propria identità ed il fine commerciale della chiamata stessa. Nel caso in cui il consumatore dia il proprio assenso, detto intermediario dovrà fornire una serie di informazioni sul contratto (caratteristiche del servizio, costo totale, esistenza del diritto di recesso, modalità di reperimento dei documenti precontrattuali).

Con riferimento alle comunicazioni periodiche obbligatorie, il cliente ha facoltà di decidere che le stesse possano pervenirgli con modalità particolari quali l'invio di posta elettronica o l'accesso a particolari aree del sito della banca (area riservata accessibile con codice segreto).

Estinzione Anticipata

La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ciò avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonché, se prevista dal contratto, una somma a titolo di "indennizzo" per il creditore, calcolata sull'importo rimborsato in anticipo nella misura dell'1% se la durata residua è superiore ad un anno, o dello 0,5% se è pari od inferiore ad un anno. L'importo dell'indennizzo non può comunque superare quello degli interessi residui.

Per capitale residuo s'intende la sommatoria delle quote capitale non ancora pagate ed è desumibile dal "piano di ammortamento" (modalità con cui vengono stabiliti i tempi di rimborso del prestito e le scadenze delle rate che lo compongono) in corrispondenza della relativa rata pagata.

L'indennizzo non è dovuto:

- Se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e questo sia pari o inferiore a 10.000 euro;
- Se il rimborso anticipato avviene a seguito dell'intervento di un'assicurazione stipulata per garantire il credito;
- Se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito o comunque un contratto di credito a tempo indeterminato.

Perfezionamento del contratto

Dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento, ed in caso di approvazione dello stesso, il cliente riceve presso il proprio domicilio una lettera di avvenuta approvazione (cosiddetta "Lettera di Benvenuto") da parte del soggetto finanziatore, nella quale vengono riepilogate con chiarezza le principali condizioni economiche del contratto. La ricezione della lettera sopra menzionata realizza il perfezionamento del contratto stesso.

Recesso

Il consumatore ha la possibilità di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto (ricezione "lettera di benvenuto"), a fronte di un semplice ripensamento. Il cliente deve comunicare entro detto termine, la sua volontà alla banca/società finanziaria tramite una raccomandata a/r.

Se il finanziamento ha già avuto corso, il consumatore dovrà restituire alla banca/società finanziaria -nei 30 giorni successivi- il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonché le tasse dovute (bolli, etc.). Al cliente che intende avvalersi del diritto di recesso, NON sono applicabili penali di alcun tipo.

Il recesso vale automaticamente anche per tutti i contratti di servizi accessori eventualmente collegati (assicurazioni, carte di credito, carte revolving, etc.).

IMPORTANTE: al recesso dal contratto di finanziamento non consegue automaticamente il recesso dall'eventuale contratto di acquisto di un bene o servizio.

Nel caso di contratti di finanziamento a tempo indeterminato (es. carta di credito "revolving") il recesso è sempre possibile, in qualsiasi momento, senza addebito di penali, con un preavviso che non può superare il mese. La banca/società finanziaria può a sua volta recedere con un preavviso minimo di due mesi, o sospendere, per giusta causa, l'utilizzo del credito. Il cliente, nel caso in cui abbia nel frattempo utilizzato lo strumento di pagamento, è ovviamente tenuto a rimborsare il capitale residuo (vedi paragrafo "Estinzione anticipata").